



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Prot. n.

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UILPA -P.P.

Si.N.A.P.Pe.

CISL - FNS

USPP

FSA - CNPP

CGIL FP/PP

OGGETTO: D.M. 21 dicembre 2018 -U.S.P.E.V.

Si trasmette il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2018 vistato dal competente Organo di controllo, concernente l'Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza.

IL DIRIGENTE



Al Ministro della Giustizia

- VISTA** la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante “Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante “Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”;
- VISTO** il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante “Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;
- VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell’Amministrazione dell’interno”, e in particolare l’art. 2, con il quale è istituito l’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) e si è previsto, fra l’altro, limitatamente alle persone appartenenti all’Amministrazione centrale della giustizia, che e i servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO** il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259, recante “Misure urgenti per razionalizzare l’Amministrazione della giustizia”;
- VISTO** il decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 19 settembre 2002, concernente l’organizzazione dell’ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, come modificato ed integrato con decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e finanze del 18 marzo 2005;
- VISTO** il decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2014, recante “Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso”;
- VISTO** il decreto interdirettoriale 5 aprile 2018 recante Determinazione dei distintivi di qualifica per il personale delle Forze di Polizia, ai sensi dell’art. 45, c. 20, del decreto legislativo del 29 maggio 2017 n° 95;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e

riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

- VISTO** il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016, concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
- VISTO** in particolare, l’art. 11, comma 2, lettera a), del predetto decreto, che prevede che, con successivi decreti del Ministro, si provvede a riorganizzare le strutture e le funzioni degli uffici di cui all’art. 4, comma 2, del medesimo decreto 2 marzo 2016, fra cui l’Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, per la razionalizzazione e l’efficientamento delle rispettive attribuzioni;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
- VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante << Disposizioni 29 maggio 2017 n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche>>;
- VISTO** il D.M. 2 ottobre 2017 recante la – Ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
- VISTO** il D.M. 17 novembre 2015, recante “l’individuazione presso il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, comma 1) e comma 2), del D.P.C.M. n. 84 del 15 giugno 2015”;
- VISTO** il Provvedimento del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del 7 novembre 2017;
- VISTO** il D.M. 23 novembre 2016 recante l’organizzazione e le funzioni dell’Ufficio per la Sicurezza personale e la vigilanza, nonché i criteri e le modalità di accesso presso il medesimo Ufficio;
- sentite le Organizzazioni sindacali di settore in data 19 novembre 2018;

Decreta

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
 - a) per «Dipartimento», il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
 - b) per «Capo di Gabinetto», il Capo di Gabinetto del Ministro della giustizia;
 - c) per «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
 - d) per «Direttore Generale», Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse dell'Amministrazione penitenziaria;
 - e) per «Corpo», il Corpo di polizia penitenziaria;
 - f) per «Ufficio», l'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza - U.S.Pe.V.;
 - g) per «U.S.T.», l'Ufficio IV - Sicurezza e traduzioni del Provveditorato regionale;
 - h) per «Direttore», il Direttore dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;
 - i) per «Comandante», il funzionario del Corpo preposto ad uno dei reparti dell'Ufficio;
 - l) per «U.C.I.S.», l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale del Dipartimento della pubblica sicurezza – Ministero dell'Interno.

Art. 2

(Struttura e organizzazione)

1. L'Ufficio è posto alle dipendenze del Capo del Dipartimento e costituisce unità di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'Ufficio del Capo del Dipartimento.
2. L'Ufficio è costituito dal Reparto denominato «Sicurezza del Ministero» e dal Reparto denominato «Sicurezza Organi Centrali».
3. Presso il reparto «Sicurezza del Ministero» è istituita l'unità operativa «Scorte».
4. I Reparti di cui al comma 2, con provvedimento del Direttore, su proposta del Comandante, possono essere articolati, sentite le OO.SS., secondo le esigenze, in unità operative a cui vengono assegnati quali responsabili/coordinatori appartenenti al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti.
5. Per esigenze, temporanee o permanenti, il Capo del Dipartimento, previo nulla osta del Capo di Gabinetto, può istituire, su proposta del Direttore, presso gli Uffici Sicurezza e Traduzioni dei Provveditorati uno o più nuclei operativi del Reparto «Sicurezza del Ministero» che operano alle dipendenze dell'Ufficio.

Art. 3

(Reparto Sicurezza del Ministero)

1. Il Reparto "Sicurezza del Ministero" assicura:
 - a) i servizi di vigilanza, presidio e controllo della sede ministeriale, nonché ogni altra attività finalizzata alla sicurezza della stessa sede e delle persone che vi operano ed accedono;
 - b) i servizi di tutela, scorta e protezione affidati al Corpo dalla normativa vigente;
 - c) la vigilanza e la sorveglianza delle residenze, anche temporanee, del Ministro.
2. Ferme restando le previsioni dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il Reparto Sicurezza del Ministero è funzionalmente inserito nell'organizzazione della sede ministeriale, adempie alle direttive emanate dal Capo di Gabinetto, assicurandone la puntuale esecuzione nel rispetto del principio di riservatezza.
3. Per le necessità di rappresentanza del Ministero, il Comandante collabora con l'Ufficio di Gabinetto per l'organizzazione dei servizi.

Art. 4

(Reparto Sicurezza Organi Centrali)

6. Il Reparto "Sicurezza Organi Centrali" assicura lo svolgimento dei servizi di vigilanza, sorveglianza e controllo delle strutture del Ministero della Giustizia in Roma, diverse dalla sede ministeriale e delle strutture di competenza del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità che vi provvede mediante il proprio servizio sicurezza, nonché la sicurezza delle persone che ivi operano ed accedono.
7. Il Reparto è competente ad operare presso le sedi centrali, in Roma, degli organi ed uffici individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento.

Art. 5

(Direttore dell'Ufficio)

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Capo del Dipartimento ad un dirigente superiore del Corpo, ovvero, in mancanza, ad un dirigente penitenziario di livello non generale per un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore a 5, prorogabile, una sola volta.
2. Il Direttore dell'Ufficio:
 - a) nel rispetto delle direttive emanate dall'U.C.I.S. con riferimento ai servizi di protezione e tutela, delle linee guida e degli obiettivi di gestione assegnati dal Capo del Dipartimento, adotta i necessari atti di gestione per assicurare l'efficiente andamento dell'Ufficio e per garantire il coordinamento tra i Reparti;
 - b) cura i necessari rapporti con tutti gli uffici e servizi, centrali e territoriali, dell'Amministrazione penitenziaria e delle altre Amministrazioni nell'espletamento delle funzioni dell'Ufficio;

- c) in caso di necessità, dispone in via d'urgenza l'impiego di personale e di materiali al fine di assicurare i servizi di protezione, tutela e vigilanza;
 - d) è funzionario delegato;
 - e) riferisce ogni sei mesi al Capo del Dipartimento, nonché al Capo di Gabinetto limitatamente al Reparto di cui all'art. 3, sulle specifiche attività dell'Ufficio, con particolare riferimento ai servizi espletati ed alle modalità di gestione del personale.
3. Allo scopo di garantire il necessario coordinamento tra il Reparto di cui all'art. 3 e l'U.C.I.S., può essere distaccato presso l'U.C.I.S. un numero massimo di due unità di personale appartenente ad uno dei ruoli del Corpo, previo nulla osta del Capo di Gabinetto.

Art. 6

(Personale)

1. All'Ufficio è assegnato il personale dei ruoli del Corpo necessario allo svolgimento dei compiti attribuiti.
2. Il personale della carriera dei funzionari del Corpo assegnati all'Ufficio svolgono le funzioni di Comandante e Vice comandante. Il provvedimento di nomina a Comandante è adottato dal Capo del Dipartimento, acquisito il parere della Direzione generale del personale e delle risorse e, limitatamente al Reparto di cui all'art. 3, del Capo di Gabinetto; il provvedimento di nomina a Vice Comandante è adottato dal Direttore Generale su proposta del Direttore dell'Ufficio sentito il Comandante di Reparto interessato.
3. Ai Comandanti di Reparto l'incarico è affidato per un periodo di tre anni prorogabile, per una sola volta, per un triennio. Il provvedimento di assegnazione, di proroga e di revoca del comandante e del Vice comandante del Reparto di cui all'art. 3 sono adottati previo nulla osta del Capo di Gabinetto.
4. Il personale non appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo è assegnato alle unità operative dei Reparti con provvedimento del Direttore su proposta dei rispettivi comandanti e tenuto conto delle esperienze, delle professionalità e delle aspirazioni. Il personale del Reparto di cui all'art. 3, anche relativamente agli incarichi in corso, può essere assegnato, anche temporaneamente, presso altro reparto o ufficio solo previo nulla osta del Capo di Gabinetto.
5. Per i compiti amministrativo-contabili è individuato personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione.

Art. 7

(Equipaggiamento e dotazione strumentale)

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono determinati l'adeguamento tecnico-funzionale nonché le caratteristiche identificative dei capi di vestiario e

dell'equipaggiamento degli appartenenti al Corpo assegnati all'Ufficio, anche prevedendo, ove necessario, delle varianti in deroga al decreto ministeriale 10 dicembre 2014.

2. Il Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore, sentiti i Comandanti, determina con proprio provvedimento le dotazioni strumentali e materiali, gli armamenti, gli automezzi, gli equipaggiamenti, i sistemi di comunicazioni e di sicurezza assegnati all'Ufficio.
3. Il personale destinato ai servizi di protezione e vigilanza è autorizzato all'uso del segno distintivo di cui all'allegata tabella A. Il personale assegnato all'unità operativa "Scorte" di cui all'art. 2, comma 3, è autorizzato ad espletare servizio in abiti borghesi.

Art. 8

(Criteri di accesso e modalità di reclutamento del personale)

1. Il reclutamento del personale è attuato mediante procedure di interpello e conseguente valutazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 da parte del Direttore generale, che provvede a definire una graduatoria provvisoria.
2. La Direzione generale del personale e delle risorse indice interpello per l'accesso all'Ufficio con cadenza almeno triennale ovvero ogni qualvolta se ne prospetta la necessità.
3. Per partecipare all'interpello è necessario che l'aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non superiore a quarantacinque anni, se appartenente al ruolo degli agenti e assistenti, e non superiore a cinquanta, se appartenente al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori;
 - b) anzianità di servizio non inferiore a sette anni;
 - c) assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;
 - d) aver riportato nei rapporti informativi degli ultimi tre anni un giudizio non inferiore a ottimo;
 - e) assenza di procedimenti penali pendenti o definitivi;
 - f) assenza di procedimenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili più gravi della pena pecuniaria;
 - g) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel decennio precedente.
4. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello, le categorie di titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi, le modalità di svolgimento delle prove selettive di efficienza fisica e tiro e la composizione di apposita commissione tecnica di valutazione, i criteri di nomina e le funzioni della commissione di valutazione che, a seguito di colloquio selettivo con i candidati, definisce la graduatoria degli idonei. Con lo stesso decreto sono, altresì, definite le modalità per la predisposizione della

graduatoria definitiva degli idonei che hanno utilmente superato il corso di formazione, per l'impiego presso l'Ufficio.

Art. 9

(Corsi di formazione ed aggiornamento)

1. Il personale assegnato all'unità operativa "Scorte", in relazione alle esigenze di impiego partecipa al corso di formazione iniziale e ai successivi corsi di aggiornamento organizzati dalla Direzione generale della formazione, tenuto conto di quanto stabilito, a livello interforze, dall'U.C.I.S. La stessa Direzione generale può avvalersi del personale dell'Ufficio per lo svolgimento dell'attività formativa.

Art. 10

(Valutazione e revoca dell'incarico)

1. Il personale assegnato all'unità operativa "Scorte" è sottoposto a valutazione biennale della idoneità tecnica e fisica. Superati i quarantacinque anni la valutazione verrà effettuata annualmente. Con il decreto di cui all'art. 8, comma 4, sono stabilite le modalità di valutazione anche tenuto conto di quanto previsto dalle altre forze di polizia con riferimento a identiche mansioni.
2. In caso di inidoneità al servizio "Scorte", a seguito della valutazione di cui al comma precedente, il personale è assegnato ad altre unità operative dell'Ufficio.
3. Il Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore, può disporre la revoca dell'incarico e il rientro immediato nella sede di provenienza per comportamenti incompatibili, ovvero per sopraggiunte cause, oggettive e soggettive, ostative alla permanenza nell'impiego. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, in caso di revoca del personale del Reparto di cui all'art. 3.

Art. 11

(Gestione amministrativa e contabile)

1. L'Ufficio provvede alla gestione amministrativa e contabile del personale, assume in carico le dotazioni materiali e provvede, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, alle spese per il personale e per le dotazioni strumentali, gli armamenti, gli equipaggiamenti e gli automezzi, con esclusione delle spese di gestione delle strutture ospitanti.

Art. 12

(Servizi fuori sede)

1. Per i servizi di tutela, presidio e vigilanza svolti fuori sede, l'Ufficio si avvale, di regola, delle articolazioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, le quali vi provvedono con personale

- in servizio nel territorio di competenza che abbia frequentato i corsi previsti dall'art. 9.
2. Le spese per i servizi effettuati con le modalità indicate dal comma 1 gravano sugli Uffici di appartenenza del personale impiegato.

Art. 13

(Norme transitorie e finali)


1. Il Capo del Dipartimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 e articolo 8, comma 4.
2. Il personale impiegato presso l'Ufficio, alla data del presente decreto, viene assegnato in via definitiva.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni disposizione contraria e incompatibile.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, **21 DIC. 2018**

Il Ministro




CORTE DEI CONTI UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M. MINISTERI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	
28 GEN. 2019	
Reg. n. - Succ. n. 269	IL MAGISTRATO 


Tabella A



DISTINTIVO IN METALLO



DISTINTIVO IN GOMMA PRESSOFUSA



DISTINTIVO IN METALLO

Distintivo metallico da fissare su supporto in cuoio, da apporre all'altezza della tasca superiore sinistra dell'uniforme; stampa su supporto resinoso ad alta definizione inserito su base di metallo con effetto lente.

Diametro verticale medaglia: 48 mm.

Diametro orizzontale medaglia: 35 mm.

Altezza fiamma: 16 mm.

Diametro verticale ellisse: 29 mm.

Diametro quadrati irregolari: 3 mm.

Larghezza bandiera: 5 mm per tre blocchi

Corpo caratteri: 1,5 mm.

Distanza scudo esterno ed interno: 3 mm.

COLORI

Testo: argento nichel.

Base del testo: blue europa (cod 286c).

Fiamma: argento nichel con interno blue europa.

N. 4 quadrati irregolari: argento nichel.

Cerchi bandiera: verde, bianco, rosso.

Fondo interno: bianco.

Semicerchi esterni: argento nichel.

DISTINTIVO IN GOMMA PRESSOFUSA

Distintivo in gomma da apporre sulla manica sinistra della tuta operativa di servizio; da realizzare in gomma pressofusa su base in velcro.

Diametro verticale medaglia: 75 mm.

Diametro orizzontale medaglia: 55 mm.

Dimensioni interne proporzionali ai diametri.

COLORI

Testo: argento nichel.

Base del testo: blue europa (cod 286c).

Fiamma: argento nichel con interno blue europa.

N. 4 quadrati irregolari: argento nichel.

Cerchi bandiera: verde, bianco, rosso.

Fondo interno: bianco.

Semicerchi esterni: argento nichel.

DISTINTIVO
TIR - ABITO BORGHESE



DISTINTIVO

Medaglia da apporre sul bavero dell'abito borghese. Stampa su supporto resinoso ad alta definizione inserito su base di metallo con effetto lente.

Diametro verticale medaglia: 25 mm. Diametro orizzontale medaglia: 22 mm. Altezza fiamma: 10 mm.

Diametro verticale ellisse: 17 mm. Diametro quadrati irregolari: 2 mm.

Larghezza bandiera tricolore: 5 mm per tre blocchi. Corpo caratteri: 1,5 mm.

Larghezza circonferenza esterna: 2,5 mm.

COLORI

Testo: argento nichel.

Base del testo: blue europa (cod 286c).

Fiamma: argento nichel con interno blue europa.

N. 4 quadrati irregolari: argento nichel. Cerchi bandiera: verde, bianco, rosso. Fondo interno: bianco.

Semicerchi esterni: argento nichel.